



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Servizio Segreteria

COPIA

Delibera N. 55

TRIB./S.G./alm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^a convocazione

OGGETTO: *IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) –
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 - COMPONENTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.*

L'anno **duemilaquattordici** addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore 17.50 nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| <i>N</i> | <i>Cognome e nome</i> | <i>Presente</i> | <i>Assente</i> | <i>N</i> | <i>Cognome e nome</i> | <i>Presente</i> | <i>Assente</i> |
|----------|-----------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1. | PAVANELLO MARIA ROSA | X | | 10. | BOLDRIN GIOVANNI | | X |
| 2. | BOVO DORA | X | | 11. | BABATO GIORGIO | X | |
| 3. | PETROLITO GABRIELE | | X | 12. | PASQUALETTO MARTINA | X | |
| 4. | BRANDOLINO ERICA | X | | 13. | MARCHIORI MARCO | | X |
| 5. | POLITI TOMMASO | X | | 14. | MILAN ANTONIO | X | |
| 6. | COLETTI MASSIMO | X | | 15. | BALLEELLO MARINA | X | |
| 7. | ROSTEGHIN FIORENZO | X | | 16. | DALLA COSTA LUCIO | | X |
| 8. | CONTI LUISA | X | | 17. | SACCON GIAMPIETRO | X | |
| 9. | CIBIN RENATA | X | | | | | |

Partecipa alla seduta il Signor *LONGO SILVANO*, Segretario Generale del Comune.

La Signora *CIBIN RENATA* nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assistono alla seduta gli assessori: Vianello Federico, Salviato Giuseppe, Tomaello Annamaria e Zara Cristian.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- SENTITA l'illustrazione del Funzionario del Servizio Tributi, dr. Mozzato Maurizio;
- VISTI gli articoli 42 comma 2 e 48 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che definiscono gli organi competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;
- RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora l'Ente locale non approvi le tariffe e le aliquote entro i termini prefissati sono prorogate di anno in anno quelle vigenti;
- VISTO l'art. 2 bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2/05/2014, n. 68 ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di Previsione 2014 al 31/07/2014;
- DATO ATTO che entro lo stesso termine sopra indicato possono essere approvate le delibere regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali;
- VISTO l'art. 1, comma 444 della Legge 228/2012, il quale stabilisce che "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" (30 settembre);
- VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";
- VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
- VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

- VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
 - è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
 - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
 - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:
 - l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
 - la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
 - l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

- RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
 - il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale (*esclusi da IMU dal 2014*), pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
 - il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
 - il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;
- VISTO il regolamento dell'Imposta Municipale Propria, approvato con separata deliberazione in data odierna, unitamente ai regolamenti TASI (tassa sui servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);
- VISTA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
- DATO ATTO CHE:
 - presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
 - a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
 - il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
 - in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

- **TENUTO CONTO** che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;
- **ATTESO** che le aliquote e le detrazioni ai fini IMU deliberate per l'anno 2013 sono quelle di seguito evidenziate:

| <i>Fattispecie imponibile</i> | <i>Aliquota</i> |
|---|---|
| <i>A) Abitazioni principali e relative pertinenze</i> | Aumento di 0,13 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,4% che determina un'aliquota dello 0,53% <i>ossia</i> del 5,3 per mille |
| <i>B) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993</i> (Dal 2014 esclusi dall'applicazione dell'IMU) | <i>Aliquota stabilita dalla legge 0,2%</i> <i>ossia</i> del 2 per mille |
| <i>C) Abitazioni che non sono destinate ad abitazione principale rientranti nella categoria catastale A (abitazioni: sfitte, a disposizione, in locazione, concesse in uso gratuito, ecc....) e relative pertinenze</i> | <i>Aliquota del 0,98%</i> <i>ossia</i> del 9,8 per mille |
| <i>D) Immobili diversi da quelli descritti con riferimento alle lettere A - B e C</i> | Aumento di 0,24 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,76 % che determina un'aliquota dell'1% <i>ossia</i> del 10 per mille |

- **CONSIDERATO** che l'Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali nonché il finanziamento dei programmi di spesa previsti dal Bilancio tenuto conto dei tagli dei trasferimenti statali e dei limiti imposti nella redazione del bilancio stesso;
- **RITENUTO** di confermare, per l'anno 2014, le medesime aliquote e detrazioni per l'IMU previste per l'anno 2013 ad eccezione dell'aliquota per i fabbricati rurali strumentali, esclusi da IMU ai sensi dell'art. 1 comma 708 della L. 147/2013;
- **VISTO** l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;
- VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;
- ACQUISITI I PARERI del responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico e del ragioniere capo, sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs18.08.2000, n. 267 ed inseriti nella presente deliberazione;
- CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 9.7.2014;
- CON VOTI favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Milan Antonio, Balleello Marina, Saccon Giampietro, Pasqualetto Martina) espressi per alzata di mano dai n. 13 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2014, per le motivazioni esplicitate in premessa, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria determinate per l'anno 2013 come di seguito evidenziato:

| <i>Fattispecie imponibile</i> | <i>Aliquota</i> |
|---|---|
| <i>A) Abitazioni principali solo A1-A8-A9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze</i> | <i>Aumento di 0,13 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,4% che determina un'aliquota dello 0,53% ossia del 5,3 per mille</i> |
| <i>B) Abitazioni che non sono destinate ad abitazione principale rientranti nella categoria catastale A (abitazioni: sfitte, a disposizione, in locazione, concesse in uso gratuito, ecc....) e relative pertinenze</i> | <i>Aliquota del 0,98% ossia del 9,8 per mille</i> |
| <i>C) Immobili diversi da quelli descritti con riferimento alle lettere A e B</i> | <i>Aumento di 0,24 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla legge dello 0,76 % che determina un'aliquota dell'1% ossia del 10 per mille</i> |

Detrazione per abitazione principale prevista nella misura indicata dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. **DI DARE ATTO** che le aliquote indicate al punto 1 hanno effetto dall'1 gennaio 2014 come previsto dalla normativa vigente;
3. **DI DARE ATTO** che il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con l'applicazione delle aliquote sopra indicate, viene stimato per l'anno 2014 in euro **5.470.000,00**;
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs 28/09/1998, n. 360 (ai sensi dell'art.10 comma 4 lettera b) del D.L. 08/04/2013, n.35) per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI, e come previsto dall'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti unanimi favorevoli accertati separatamente, dai n. 13 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.

Il Responsabile del Settore TRIBUTI, VALLOTTO MONICA, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 10 luglio 2014

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, DR. LONGO SILVANO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 10 luglio 2014

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE - PARERE CONTABILE, DR. LONGO SILVANO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 11 luglio 2014

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to CIBIN RENATA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all'ALBO PRETORIO per la prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell'art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e registrata al reg. Pubbl. N° 1133 .

Lì, 29 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAZZARINI VALERIA

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
